

STATUTO
"ASSOCIAZIONE BRIANZA 3.0 "

Articolo 1

Denominazione

- 1.1. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/2017 e delle vigenti norme del Codice Civile, è costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE BRIANZA 3.0". Tale denominazione, **insieme all'acronimo di ETS**, dovrà essere utilizzata in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.
- 1.2. L'Associazione agisce con esclusivo fine di solidarietà sociale nel rispetto dell'art. 5 del D. Lgs 117/2017 per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
- 1.3. La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti, sarà integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore" e diventerà " ASSOCIAZIONE BRIANZA 3.0 Ente del Terzo Settore".

Articolo 2

Sede

2.1. La sede legale dell'Associazione è stabilita presso Via Correggio, n.59 - 20900 Monza (MB) c/o Casa del Volontariato.

Essa potrà essere variata o cambiata con deliberazione del Consiglio Direttivo, che ne darà tempestiva comunicazione a tutti i soci ed al registro unico degli enti del terzo settore. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie nella nazione della creazione o all'estero. Un' eventuale modifica della sede non rappresenta modifica dello statuto.

Articolo 3

Durata

3.1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 4

Scopi

4.1. L'associazione, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D. Lgs. 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017

Le attività di cui sopra sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti.

Articolo 5

Finalità

5.1. L'Associazione si propone di svolgere attività sociale nel pieno rispetto della libertà e della dignità di ogni individuo. Essa è apartitica, apolitica e aconfessionale con esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

5.2. L'Associazione Brianza 3.0 *ha lo scopo di erogare fondi e aiuti attraverso iniziative ed azioni connesse e/o accessorie tendenti a tale finalità nel rispetto di quanto dettato dal D. Lgs 117/2017.*

L'Associazione, senza fini di lucro e ispirandosi ai principi di solidarietà umana, ha lo scopo di svolgere attività di ***beneficenza indiretta a favore di enti e/o associazioni per sostenere la ricerca e la prevenzione delle malattie cardio-vascolari in genere***, individuando iniziative ed azioni tendenti a tale finalità.

Per il raggiungimento dei propri fini l'Associazione, allo scopo di acquisire fondi da destinare alle proprie finalità, si propone di:

- Individuare enti, associazioni o soggetti meritevoli, per l'attività svolta e l'impegno profuso nel sociale in genere, cui destinare i fondi raccolti o parte di essi *nonché la donazione di apparecchiature elettromedicali (defibrillatori)* fornite in abbinamento a corsi gratuiti all'utilizzo delle stesse e alle corrette manovre di primo soccorso *nel rispetto di quanto dettato dalla normativa che disciplina gli enti del terzo settore.*
- Promuovere iniziative di informazione e di sensibilizzazione nelle forme ritenute più opportune, ivi incluse, a titolo esemplificativo, eventi culturali, convegni, conferenze, seminari, proiezioni di film e documentari;
- Svolgere attività di fund raising al fine di reperire fondi per progetti e iniziative conformi all'oggetto sociale;
- Svolgere attività di beneficenza diretta a favore di soggetti svantaggiati interessati da patologie cardiovascolari sulla base di richieste di aiuto degli stessi o su segnalazione di altre associazioni o enti.

5.3. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

5.4. Per l'Associazione vige il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

5.5. Per il conseguimento di tali obiettivi, l'Associazione potrà collaborare con movimenti, altre istituzioni pubbliche o private, con gli organismi, le altre associazioni ed enti a carattere nazionale e/o internazionale le cui finalità siano ritenute compatibili con gli scopi descritti nel presente statuto. Inoltre potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo associativo.

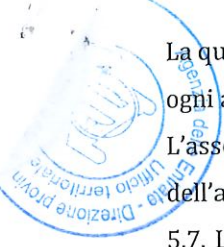
5.6. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Comitato Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.



La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

5.7. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Articolo 6

Soci

6.1. Tra i soci vige disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

6.2. Sono soci dell'Associazione tutti coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto, quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata. Il numero dei soci è illimitato.

6.3. Tutti i Soci possono essere chiamati a contribuire alle spese dell'Associazione.

Articolo 7

Criteri di ammissione dei Soci

7.1. Possono aderire all'Associazione, tutte le persone fisiche e giuridiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee, lingua, nazionalità, religione, ecc) che condividano gli scopi e le finalità e chiedono di farne parte, a mezzo di idonea richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, a fronte del versamento della quota sociale. Ed intendono impegnarsi per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

7.2. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta scritta dell'aspirante socio. Il Consiglio Direttivo esamina le domande degli aspiranti soci; l'esame dell'istanza e la conseguente deliberazione deve avvenire nel corso della prima seduta successiva alla data di presentazione.

7.3. Le domande di ammissione presentate dai minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

7.4. Alla deliberazione positiva della domanda di ammissione fa seguito l'iscrizione nel registro dei soci.

7.5. Il rigetto della domanda di ammissione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante socio ha la facoltà entro 30 giorni di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della prima riunione utile.

7.6. Tutti soci svolgono la loro attività a titolo gratuito.

Articolo 8

Perdita della qualifica di Soci

8.1. La qualità di Socio si perde:

- per recesso, dimissioni volontarie o per decesso del Socio. Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
- per l'impossibilità del Socio di partecipare alle attività programmate dall'Associazione.
- per esclusione: il Socio può essere escluso dall'Associazione per motivi seguenti:
 - a. per morosità in caso di mancato pagamento della quota sociale, o versamento della quota associativa o del contributo per l'esercizio sociale in corso;
 - b. per comportamento indegno contrastante con gli scopi dell'Associazione e con gli obiettivi statutari;
 - c. per ripetute violazioni delle norme dello statuto (o da questo richiamate) nonché di quando disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento degli scopi sociali;
 - d. per aver tenuto un comportamento tale da gettare discredito sull'Associazione, sui suoi rappresentanti e suoi Soci.

8.2. L'esclusione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. La decisione deve essere comunicata all'Assemblea e ratificata dalla stessa nel corso della prima riunione utile; deve altresì obbligatoriamente essere comunicata per iscritto all'interessato. Il Socio in tal caso può ricorrere entro il termine di trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione. Il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea. La mancata presentazione del ricorso entro tale termine (trenta giorni) comporta l'accettazione della deliberazione di esclusione.

8.3. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione delle quote associative versate, delle donazioni e/o lasciti effettuati in favore dell'Associazione.

8.4. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo, o di qualsiasi lascito, quote o beneficenza in denaro.

Articolo 9

Diritti dei Soci

9.1. Tutti i Soci hanno diritto:

- di frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le attività, iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dall'Associazione;
- di partecipare alle Assemblee con diritto di parola e di voto;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di proporre progetti ed iniziative da sottoporre all'Assemblea, al Consiglio Direttivo;
- di essere informati sulla vita dell'Associazione.

9.2. Tutti i Soci ed in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle cariche sociali. In sede di Assemblea ogni Socio ha diritto ad un voto e quest'ultimo non può avvenire per delega.

9.3. I Soci minorenni di età o comunque privi della capacità di agire sono legittimati ad esercitare il loro diritto di voto per il tramite del soggetto che li rappresenta legalmente.



Articolo 10

Doveri dei Soci

10.1. Ogni socio ha l'obbligo di:

- osservare le norme e il regolamento del presente Statuto;

- cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l'Associazione si è costituita, sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo;

- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;

- tenere una condotta irreprensibile ed astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'Associazione;

- versare il contributo stabilito dall'Assemblea entro il termine stabilito; tali quote o contributi non sono intrasmissibili, né restituibili anche in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio;

- svolgere le attività preventivamente concordate;

- rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative.

10.2. Ogni Socio può inoltre:

- usufruire di tutti i servizi dell'associazione;

- dare le dimissioni in qualsiasi momento.

10.3. La quota associativa deve essere versata entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico dell'esercizio di riferimento.

10.4. Tutte le attività dei Soci dell'Associazione sono svolte esclusivamente a titolo gratuito. Non è prevista alcuna forma di retribuzione.

Articolo 11

Organi dell'Associazione

11.1. Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente/ Segretario
- il Tesoriere

11.2. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate.

11.3. A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive oltre che gratuite.

Si stabiliscono i seguenti principi:

- a) eleggibilità libera degli organi amministrativi;
- b) principio del voto singolo;
- c) sovranità dell'Assemblea dei Soci;
- d) idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere, dei bilanci o rendiconti.

Articolo 12

Assemblea

12.1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. E' composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

12.2. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente o, in caso di mancanza, da un componente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

12.3. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno quindici giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail / lettera cartacea / affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative.

12.4. L'Assemblea può tenersi presso la sede sociale o anche in luogo diverso specificando nella convocazione il giorno, l'ora ed il luogo dell'incontro, nonché l'ordine del giorno.

12.5. Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci purché in regola con il pagamento delle quote associative. A ciascun Socio spetta un solo voto. Non è ammesso l'intervento per delega. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

12.6. Ogni Socio ha diritto ad un voto. Nelle votazioni in Assemblea non è ammessa la rappresentanza per delega conferita ad altro Socio avente diritto di voto.

12.7. L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno. L'Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Consiglio Direttivo. La convocazione, che deve essere esposta nella sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, deve contenere luogo dell'incontro, la data e l'ora della riunione, l'elenco delle materie da trattare nonché l'indicazione del giorno e dell'ora della seconda convocazione.

12.8. L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra i Soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà dei Soci aventi diritto a parteciparvi e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'Assemblea Ordinaria delibera validamente su tutte le questioni all'ordine del giorno, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

12.9. Compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

a. eleggere i membri del Consiglio Direttivo; i componenti del Collegio dei Revisori dei conti; eleggere i membri del Collegio dei Probiviri;

b. deliberare sui programmi dell'Associazione e approvare i bilanci consuntivi; deliberare in genere su ogni questione ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo.

12.10. Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei Soci, sono pubblicizzati ai Soci con l'esposizione per 30 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

12.11. L'Assemblea in sede Straordinaria può essere convocata, con le medesime modalità previste da quella Ordinaria, dal Consiglio Direttivo oppure su domanda di un terzo dei soci, ogni qualvolta sia ritenuto necessario.





12.12. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle trasformazioni dell'Associazione, sulle richieste di modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla eventuale nomina di uno o più Liquidatori, determinandone i poteri.

12.13. Per la modifica dello Statuto l'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di oltre 2/3 dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza.

12.14. Per lo scioglimento dell'Associazione e per l'eventuale nomina dei Liquidatori occorre il voto favorevole di almeno 3/4 dei Soci.

12.15. La delibera dell'Assemblea con la quale è stato deciso lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere portata a conoscenza di tutti gli associati.

12.16. L'Associazione prevede espressamente l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre associazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 13

Consiglio Direttivo

13.1. Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea. Esso è composto dal Presidente e da 3 (tre) a 6 (sei) consiglieri. I membri del Consiglio restano in carica per 5 (cinque) anni e i suoi membri sono rieleggibili. Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito.

13.2. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci. Esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, la sostituzione potrà avvenire attraverso una nuova nomina da parte dell'assemblea oppure attraverso il conferimento della carica al primo dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio direttivo svoltasi.

13.3. All'interno del Consiglio Direttivo possono essere nominati uno o più Vicepresidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

13.4. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- a. Le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- b. Le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- c. Le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- d. La redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- d. La predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- e. La presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- f. La fissazione delle quote sociali;

- g. La facoltà di nominare, tra i Soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- h. La redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- i. La delibera sull'ammissione di nuovi Soci;
- l. L'assegnazione di compiti particolari ai Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo ed invitarli a partecipare alle sedute dello stesso, ma senza diritto di voto.

13.5. Spetta al Consiglio Direttivo:

- a. Istituire sedi territoriali, succursali, uffici di rappresentanza e simili; definire le modalità di pagamento delle quote e la percentuale da attribuire alle sedi territoriali;
- b. Curare l'applicazione dei deliberati dell'Assemblea, sovrintendendo agli indirizzi dell'Associazione e, su proposta del Presidente, deliberare in merito alla gestione organizzativa, amministrativa e finanziaria;
- c. Deliberare sulle domande di ammissione dei soci e sui casi di recesso, stabilire le quote dovute dai soci fondatori, ordinari, istituzionali e sostenitori e fare quanto altro necessario per la realizzazione delle finalità statutarie;
- d. Ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

13.6. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario.

13.7. Le convocazioni del Consiglio Direttivo debbono essere effettuate con avviso scritto o a mezzo e-mail da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione. Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

13.8. In caso di urgenza, per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

13.9. In caso di urgenza, è ammessa la convocazione per telefono, da effettuarsi almeno 24 ore prima della riunione.

13.10. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei Vicepresidenti o da un Consigliere designato dai presenti.

13.11. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono costituite da processo verbale.

13.12. Per la validità delle sedute del Consiglio occorre la presenza di almeno la metà dei Consiglieri.

13.13. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta si debba deliberare su una questione inerente la gestione sociale su iniziativa del Presidente o su iniziativa di almeno la metà più uno dei Consiglieri.

13.14. Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare, entro il termine di quindici (15) giorni, l'Assemblea Straordinaria, da tenersi entro i successivi trenta (30) giorni, curando l'ordinaria amministrazione.

Articolo 14

Presidente

14.1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti.

14.2. Il Presidente ha la firma, la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio;

14.3. Il Presidente:

- a. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.
- b. Cura l'attuazione dei programmi dell'Associazione eventualmente anche con la stipula di contratti e convenzioni con terzi;
- c. Ha facoltà di instaurare rapporti con istituti di credito e accendere conti correnti bancari con poteri di firma, effettuando movimenti e operazioni per conto dell'Associazione e relative all'Associazione stessa
- d. Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

Articolo 15

Vicepresidente/Segretario

15.1. Il Vicepresidente assiste il Presidente nell'adempimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso d'impedimento, di dimissioni, o di decesso.

15.2. Il Segretario collabora con il Presidente per la progettazione di tutta l'attività dell'Associazione. Il Segretario veglia sul buon funzionamento dell'Associazione; ne redige i verbali e li firma con il Presidente; li tiene aggiornati, con la collaborazione del Tesoriere; provvede alla convocazione di Consigli ed Assemblee; cura la diffusione delle notizie inerenti all'Associazione presso i Soci ed all'esterno.

15.3. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, sottoscrive i verbali e cura la custodia dei Libri sociali presso i locali dell'Associazione. Egli coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

15.4. Il Segretario è responsabile del Registro dei Soci e provvede ad aggiornarlo prendendo visione delle dimissioni, esclusioni, decessi dei Soci e verificando il versamento delle quote sociali. E' responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

15.5. Il Segretario è tenuto ad aggiornare il Presidente e i Consiglieri sullo stato dei progetti dell'Associazione in qualunque momento venga richiesto.

15.6. La carica di Segretario scade con quella del Consiglio Direttivo da cui è stato nominato.

15.7. Il Tesoriere cura l'uso delle risorse e dei fondi dell'Associazione in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Ha l'obbligo di redigere annualmente il rendiconto consuntivo.

Articolo 16

Patrimonio dell'Associazione e risorse economiche

16.1. L'Associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- fondo di dotazione iniziale indicato nell'atto costitutivo;
- quote annuali dei Soci;
- rendite patrimoniali;
- contributi ed erogazioni dei Soci, volontari, persone fisiche, persone giuridiche, Stato, Enti, istituzioni sia pubbliche che private, Comunità Europea;
- beni immobili, mobili registrati e mobili derivanti da lasciti testamentari, donazioni e legati;
- proventi da eventuali attività marginali, da progetti di sviluppo e cooperazione, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative;
- entrate derivanti da raccolte di fondi occasionali derivanti da iniziative e manifestazioni che saranno intraprese dall'Associazione;
- ogni altra entrata che occorra ad incrementare l'attivo in conformità a quanto previsto dal presente Statuto e dalle leggi vigenti in materia.
- attività di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017
- I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

16.2. Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'Assemblea che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 17

Bilancio d'esercizio

17.1. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

17.2. Nel bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi, tutti i proventi o i lasciti a qualsiasi titolo ricevuti dall'Associazione e tutte le spese effettuate.

17.3. Il bilancio consuntivo annuale viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il mese di aprile dell'anno successivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

17.4. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Articolo 18

Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'associazione.

Articolo 19

Scioglimento, liquidazione e devoluzione del patrimonio

19.1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere proposto dall'Assemblea convocata in forma straordinaria e approvato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

19.2. L'Assemblea nominerà anche i Liquidatori.

19.3. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

19.4. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm. e ii. (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Articolo 20

Comunicazioni

20.1. Tutte le comunicazioni relative all'associazione potranno essere validamente effettuate mediante invio di e-mail a tutti i soci.

Articolo 21

Disposizioni generali

21.1 Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia di associazioni ed enti senza fine di lucro.

Monza, lì 13 novembre 2023



